

Cl: 8.10
Fasc:N.262.2/2011

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 13/2023
PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA ROCCHETTA, NEL
COMUNE DI VILLANOVA MONDOVÌ.

PROPONENTI: GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L., VIA CAVE N. 28/3, VILLANOVA MONDOVÌ E
SAISEF S.P.A., VIA VITTORIO VENETO N. 4, MONDOVÌ.

ESITO PROCEDIMENTO ; ESCLUSIONE DALLA FASE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE

\$ IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 12.08.2024 con prot. di ric. n. 64917, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 13/2023, presentata da parte dei i legali rappresentanti delle Ditte Giuggia Costruzioni S.r.l., con sede legale in Via Cave n. 28/3 a Villanova Mondovì, e SAISEF S.p.A., con sede legale in Via Vittorio Veneto n. 4 a Mondovì;
- con nota provinciale prot. n. 65504 del 14.08.2024 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 14 agosto al 12 settembre 2024;
- con nota prot. n. 65522 del 14.08.2024, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale B.8.i.2 "*Cave e torbiere fino a 500.000 mc /a di materiale estratto o di un'area interessata fino a 20 ettari non rientranti nella categoria B.8.i.1)*" della L.R. 13/2023;
- in data 24 settembre 2024, l'Organo Tecnico Provinciale, in seguito al contributo di A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, di cui alla nota prot. ric. 73219 del 24.09.2024, ha ritenuto necessario approfondire alcuni aspetti, al fine di poter valutare compiutamente l'impatto complessivo dell'intervento proposto;
- pertanto, con nota prot. n. 73467 del 24.09.2024 si è proceduto alla richiesta di integrazione documentale, con sospensione dei termini del procedimento di Verifica di VIA;
- con la nota prot. n. 75329 del 02.10.2024 si è provveduto all'invio del parere unico regionale pervenuto agli atti della Provincia con nota prot. ric. n. 70613 del 12.09.2024.

- con nota prot. ric. n. 78950 del 17.10.2024, il proponente ha depositato la documentazione integrativa richiesta, che è stata pubblicata sul sito web dell'amministrazione provinciale e resa nota ai soggetti interessati alla presente procedura in data 18.10.2024 con prot. n. 79359;
- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - con nota prot. di ric. n. 70613 del 12.09.2024 la **Regione Piemonte** - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, cave e miniere (Allegato 1), provvede all'invio del parere unico regionale, acquisiti anche i pareri del Settore Geologico e del Settore Tecnico Piemonte Sud, ritenendo che il progetto possa essere escluso dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale;
 - con nota prot. ric. n. 71648 del 17.09.2024, l'**A.S.L. CN1** (Allegato 2), per quanto di competenza, ritiene che il progetto non sia da assoggettare alla VIA. Tenuto conto però della vicinanza del sito di cui trattasi rispetto al centro abitato di Villanova Mondovì, che l'impianto può essere classificato come industria insalubre di prima classe (D.M. 05/09/1994) e che l'efficacia delle azioni messe in atto per il contenimento della polverosità dipendono dalla sistematicità e puntualità con cui le stesse vengono attuate, ritiene opportuno precisare ed indicare opportune misure mitigative;
 - con nota prot. ric. n. 72821 del 23.09.2023, la **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo** (Allegato 3), visti i contenuti dello Studio preliminare ambientale e tenuto conto di come dalla trattazione prodotta non siano indicate variazioni in ampliamento rispetto al perimetro di cava già valutato in precedenza mediante Giudizio di Compatibilità Ambientale n. 1530 del 20/05/2013 e successivo Provvedimento Autorizzativo (PA) n. 3695 del 19/09/2019 rilasciato alla Giuggia Costruzioni Srl e Provvedimento Autorizzativo (PA) n. 3697 del 19/09/2019 rilasciato alla SAISEF S.p.A, per quanto esclusivamente di stretta competenza, in considerazione del potenziale impatto delle previsioni proposte rispetto al contesto nel quale si inseriscono, e considerato come la cava in questione sia a oggi preesistente e non si tratti di una nuova realizzazione, propone che le opere in progetto non siano assoggettate alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, fermo restando la dichiarata conferma dell'originario perimetro di cava individuato dai provvedimenti su citati, il quale non viene oggi indicato suscettibile di variazioni ovvero ampliamenti o modificazioni, nonché subordinando il suddetto parere al rispetto delle prescrizioni esplicitate nel parere allegato;
 - con nota prot. n. 73039 del 23.09.2024 la **Provincia di Cuneo - Settore Tutela del Territorio - Ufficio Controllo Emissioni ed Energia** (Allegato 4), ritiene, per quanto di competenza, che il progetto non sia da assoggettare alla VIA;
 - con nota prot. n. 71600 del 17.09.2024 la **Provincia di Cuneo - Settore Tutela del Territorio - Ufficio Cave** (Allegato 5), per quanto di competenza, ritiene che il progetto non debba essere assoggettato alla fase di Valutazione d'Impatto Ambientale.
- In data 05 novembre 2024 si è nuovamente riunito l'Organo Tecnico provinciale. L'istruttoria tecnica svolta nel corso dello stesso, in base alla documentazione integrativa fornita dal proponente, sulla base dei contributi citati, ha evidenziato quanto segue:
 1. Dal punto di vista amministrativo,
 l'intervento nel suo complesso ha ottenuto:
 - Giudizio di Compatibilità Ambientale n. 1530 del 20/05/2013 in seguito a una procedura di Valutazione Impatto Ambientale e successiva Determina Dirigenziale n. 1061 del 20.06.2019 i cui termini di efficacia risultano scaduti in data 20.5.2023;
 - Provvedimento Autorizzativo (PA) n. 3695 del 19/09/2019 rilasciato alla Giuggia Costruzioni Srl e Provvedimento Autorizzativo (PA) n. 3697 del 19/09/2019 rilasciato alla SAISEF S.p.A, in occasione del rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione di cava;

ai fini della coltivazione dell'attività estrattiva in oggetto, dovrà essere presentata istanza di:

- autorizzazione mineraria ex L.R. 23/2016 e s.m.i.;
- autorizzazione idrogeologica ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i.;
- autorizzazione paesistico-ambientale ai sensi degli artt. 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

2. Dal punto di vista tecnico,

il progetto prevede la coltivazione e il recupero ambientale della cava in oggetto il cui progetto riprende, con modifiche di lieve entità, il progetto che aveva ottenuto il giudizio positivo di compatibilità ambientale, con Determinazioni Dirigenziali n.1530 del 20.5.2013 e n.1061 del 20.6.2019, i cui termini di efficacia risultano scaduti in data 20.5.2023.

L'intervento in oggetto non comporta un aumento planimetrico della superficie interessata dalla cava. La previsione dei futuri volumi di estrazione prevedono un incremento della produzione nel cantiere Giuggia (che passa da 120.000 m³/anno a 150.000 m³/anno) e un ridimensionamento per il cantiere Saisef (che passa da 150.000 m³/anno a 145.000 m³/anno se non 80-100000 m³/anno). Per la prosecuzione delle attività di cava dallo stato attuale fino al termine dei lavori sono previste diverse fasi quinquennali, sensibilmente differenti nei due cantieri, a causa della diversa disponibilità di materiale ancora da estrarre.

La prosecuzione dell'attività estrattiva si basa sui medesimi criteri operativi definiti nel progetto generale precedentemente autorizzato.

Nel sito di cava la coltivazione avviene con il metodo "per fette orizzontali discendenti", attuando l'abbattimento e il ribasso per singole fette di spessore unitario di 4÷6m. La geometria dei fronti nella fase di massimo scavo prevede un profilo a gradoni disposti a intervalli di quota di 10 metri, interrotti da una pedata di larghezza nominale pari a 8,5 m, tale da mantenere, dopo lo smussamento del ciglio, una larghezza utile di almeno 6 m. L'inclinazione media della singola alzata da progetto è di 45°, che si traduce in un'inclinazione media della superficie di inviluppo dell'intero fronte pari a 32.5° dall'orizzontale. Questa geometria permette, in fase di recupero ambientale, di realizzare il riporto sui gradoni in modo da ottenere una copertura quasi completa delle alzate in roccia.

I fronti temporanei invece avranno un'inclinazione di circa 60° dall'orizzontale, e pedata di larghezza circa 6 m.

Il progetto di recupero ambientale si pone come obiettivo generale il reinserimento del sito d'estrazione nel contesto naturalistico e paesaggistico di cui fa parte; questo scopo verrà conseguito operando sulla morfologia dei fronti di cava, dei piazzali e delle scarpate delle discariche e con il procedere dei lavori attraverso la graduale ricomposizione di una copertura vegetale simile a quella presente nelle zone indisturbate circostanti. Il materiale di riporto verrà riprofilato e rigato, per consentire lo smaltimento delle acque in eccesso e l'adesione del terreno vegetale in seguito sovrapposto; su di esso verrà disteso uno strato di terra vegetale dello spessore di 0,25 - 0,30 m.

Per quanto riguarda i cumuli di discarica si prevede un modellamento secondo una morfologia dolce, con scarpate a pendenza massima di circa 25°; le scarpate saranno interrotte ogni 5-6 metri di quota da gradini larghi 1,5-2 m con funzione di protezione contro il ruscellamento selvaggio.

Su tutte le superfici di discarica sistemate secondo la geometria definitiva sarà ricostituito lo strato di terreno vegetale, prevedendo spessori di 15-20 cm in scarpata e di 25-30 cm sui ripiani.

3. Dal punto di vista ambientale,

l'istruttoria ha evidenziato che gli impatti delle opere di coltivazione e recupero ambientale della cava Rocchetta, non sono da ritenersi significativi e negativi, rispetto al contesto ambientale già valutato nel corso del procedimento di VIA conclusosi con l'emissione del Giudizio di Compatibilità Ambientale n. 1530 del 20/05/2013 subordinato al rispetto di condizioni ambientali e successivo Provvedimento Autorizzativo (PA) n. 3695 del 19/09/2019 rilasciato

alla Giuggia Costruzioni Srl e Provvedimento Autorizzativo (PA) n. 3697 del 19/09/2019 rilasciato alla SAISEF S.p.A..

Tenuto conto che l'attività estrattiva si basa sui medesimi criteri operativi definiti nel progetto generale precedentemente autorizzato con Determina Dirigenziale n. 1530 del 20/05/2013 e successiva Determina Dirigenziale n. 1061 del 20.06.2019, le prescrizioni dalla 1 alla 30 in essa contenute si ritengono integralmente richiamate nel presente provvedimento.

Con riferimento all'istruttoria relativa alle integrazioni svolta avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo - formalizzato con nota prot. ric. n. 84503 del 08.11.2024 - (Allegato 6), si rilevano le ulteriori seguenti osservazioni/condizioni da rispettare, prima dell'inizio dei lavori:

a) Monitoraggio e gestione flora alloctona

È stato predisposto dal Proponente un piano di monitoraggio, redatto a valle della caratterizzazione della flora alloctona attualmente presente nel sito. Tale indagine ha evidenziato la presenza di nuclei più o meno estesi di alcune entità legnose inserite nelle "Liste nere" regionali aggiornate da ultimo con D.G.R. n. 14-85/2024 del 02/08/2024, ovvero *Ailanthus altissima* (specie di rilevanza unionale ai sensi del Reg. UE n. 1143/2014), *Buddelja davidii*, *Phyllostachys aurea* e *Robinia pseudoacacia*. Relativamente a quanto proposto, si rileva la necessità di anticipare alla fase di corso d'opera tutti gli interventi finalizzati ad impedire la produzione di semi da parte delle piante già presenti (sia per quanto riguarda *Ailanthus altissima* che *Buddelja davidii*) illustrati nel capitolo 6.3 (gestione fase *post operam*) del piano di gestione. Per quanto riguarda l'impiego di prodotti fitosanitari, si ritiene opportuno prevedere un diverso metodo di lotta che non ne contempli l'utilizzo (per esempio il decespugliamento periodico), anche in considerazione della ridotta superficie delle aree interessate.

b) Monitoraggio interventi di recupero ambientale

si reputa più funzionale individuare aree di saggio di superficie adeguata all'interno delle singole unità ambientali, stante l'estensione delle aree oggetto di recupero. In ogni caso, il set di indicatori individuati dovrebbe essere integrato, per quanto attiene gli impianti arboreo-arbustivi, con la stima degli accrescimenti in altezza delle piante messe a dimora, complementare alla valutazione delle fallanze. Per quanto attiene gli inerbimenti, andrebbe definito il valore di copertura al di sotto del quale prevedere risemine/trasemine.

Termine per la verifica di ottemperanza lett. a) e b): ante operam

Dovranno essere trasmessi all'Autorità Competente e all'Arpa, **entro tre mesi dall'adozione del provvedimento di esclusione**, i protocolli di monitoraggio degli interventi di recupero ambientale e di gestione della flora alloctona invasiva modificati e integrati come sopra illustrato, indicando inoltre tempistiche e modalità di archiviazione e trasmissione dei dati raccolti.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Visto il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*.

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante *“Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall’art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116”*.

Vista la L.R. 19.07.2023 n. 13 *“Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)”*

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell’Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Vista la nota prot. ric. n. 70613 del 12.09.2024 della Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, cave e miniere, la nota prot. di ric. n. 71648 del 17.09.2024, dell’A.S.L. CN1, la nota prot. di ric. n. n. 72821 del 23.09.2023 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo, la con nota prot. n. 73039 del 23.09.2024 la Provincia di Cuneo - Settore Tutela del Territorio - Ufficio Controllo Emissioni ed Energia e la nota prot. n. 71600 del 17.09.2024 la Provincia di Cuneo - Settore Tutela del Territorio - Ufficio Cave, in premessa richiamate.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- l'istanza in esame riprende, con alcune modifiche di lieve entità, il progetto che aveva ottenuto il giudizio positivo di compatibilità ambientale, con Determinazioni Dirigenziali n.1530 del 20.5.2013 e n.1061 del 20.6.2019 i cui termini di efficacia sono peraltro scaduti in data 20.5.2023;
- la prosecuzione degli interventi in progetto non comporta un aumento planimetrico della superficie interessata dalle attività di cava e si basa sui medesimi criteri operativi definiti nel progetto generale precedentemente autorizzato;
- le attività estrattive in corso risulta siano state svolte in conformità a quanto previsto nel progetto autorizzato e che non si è a conoscenza di intervenute modifiche al contesto ambientale tali da richiedere specifici approfondimenti;
- il progetto di recupero ambientale, "ripropone le stesse metodologie adottate nel corso delle precedenti fasi autorizzative seguendo di pari passo l' esaurimento delle porzioni di cava in entrambi i cantieri";
- per quanto concerne le emissioni diffuse: *"Allo stato attuale entrambe le Aziende dispongono di un servizio di irrorazione sistematica mediante autocisterna delle piste di cava e dei piazzali operativi, relativamente alle parti su sterrato. Il servizio è esteso anche ai piazzali di manovra e alle strade di pertinenza degli impianti di lavorazione e stoccaggio, che presentano superfici pavimentate con asfalto, meno suscettibili di produzione di polvere. Per accordo stipulato con il Comune le Aziende sono inoltre tenute alla pulizia sistematica della strada pubblica di accesso alle aree produttive (Via Divisione Cuneense): in particolare viene attuata la pulizia programmata con spazzatrice meccanica e la bagnatura con autocisterna. La Saisef ha inoltre messo in funzione da tempo un impianto fisso di irrorazione lungo la pista di arroccamento."* (vedasi pag. 16 della Relazione illustrativa relativamente ai provvedimenti per il contenimento della polverosità);
- In data 05 novembre 2024, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico

dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, degli apporti istruttori del Settore provinciale Tutela del Territorio, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che le opere di completamento e le modifiche proposte possano essere escluse dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 13/2023** in quanto, considerate le motivazioni di cui ai precedenti punti da 1 a 3, non si presuppongono criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame e non risulta passibile di ulteriori impatti sui diversi comparti ambientali interferiti, meritevoli d'approfondimento. Gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi, potranno essere compiutamente risolti in sede di istanza di autorizzazione mineraria ex L.R. 23/2016 e s.m.i..

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 12.08.2024 con prot. di ric. n. 64917, da parte dei legali rappresentanti delle Ditte Giuggia Costruzioni S.r.l., con sede legale in Villanova Mondovì, Via Cave n. 28/3, e SAISEF S.p.A., con sede legale in Mondovì, Via Vittorio Veneto n. 4, per le motivazioni e considerazioni sopracitate che qui si richiamano integralmente;
- 2. DI CONFERMARE** le condizioni/prescrizioni ambientali dal n. 1. al n. 30. dettate nelle Determine Dirigenziali n.1530 del 20.5.2013 e n.1061 del 20.6.2019;
- 3. DI STABILIRE** che, nella fase di redazione del progetto definitivo al fine del conseguimento dell'autorizzazione mineraria ai sensi della L.R. 23/2016 e di tutte le autorizzazioni necessarie per la messa in esercizio dell'attività estrattiva in oggetto, dovranno essere recepite le indicazioni dettagliatamente descritte nei pareri allegati al presente provvedimento, con particolare riguardo alla documentazione richiesta dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo con nota prot. ric. n. 72821 del 23.09.2023 al fine del rilascio dell'autorizzazione paesistico-ambientale ai sensi degli artt. 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- 4. DI STABILIRE**, per il proponente, l'obbligo di ottemperare al rispetto delle condizioni ambientali a) e b), secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse, all'Autorità Competente e al Dipartimento ARPA territorialmente competente.

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali dettate nel presente provvedimento ed ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/03 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- di allegare al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, il parere della Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, cave e miniere con nota prot. di ric. n. 70613 del 12.09.2024 (Allegato 1); il parere dell'A.S.L. CN1 con nota prot. ric. n. 71648 del 17.09.2024 (Allegato 2); il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo con nota prot. ric. n. 72821 del 23.09.2023 (Allegato 3); il parere della Provincia di Cuneo - Settore Tutela del Territorio - Ufficio Controllo Emissioni ed Energia con nota prot. n. 73039 del 23.09.2024 (Allegato 4); il parere della Provincia di Cuneo - Settore Tutela del Territorio - Ufficio Cave con nota prot. n. 71600 del 17.09.2024 (Allegato 5) e il parere dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo - formalizzato con nota prot. ric. n. 84503 del 08.11.2024 (Allegato 6).

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Patrizia Oliva

Arch. Elisa Piccino

Ufficio Valutazione Impatto Ambientale

\$